



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PIOMBINO

LEGGE REGIONALE 89/98

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI
INQUINAMENTO ACUSTICO E NORME TECNICHE PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico", disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico e detta norme tecniche di attuazione per la classificazione acustica del territorio comunale approvata con atto del Consiglio Comunale n 23 del 23 febbraio 2005.

2. Ai fini del presente regolamento sono adottate le definizioni di cui all'articolo 2 Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" nonché dei successivi provvedimenti attuativi emanati dalla Regione Toscana.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in sei classi acustiche così come rappresentate negli elaborati grafici del Piano di zonizzazione acustica; all'interno delle quali devono essere rispettati i valori limite di emissione acustica, i valori limite assoluti di immissione acustica, i valori limite differenziali di immissione acustica, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

ART. 3

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

1. I valori limite differenziali di immissioni, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno (dalle ore 6-alle ore 22)
- 3 dB nel periodo notturno (dalle ore 22- dalle ore 6)

2. Ai fini del presente regolamento, i valori limite differenziali non si applicano nelle aree classificate nella classe VI se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno, se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno ed al rumore prodotto da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime. Indipendentemente dalla classe acustica, i valori limite differenziali non si applicano al rumore

prodotto da comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, nonché da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

ART. 4

PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Se, alla data di entrata in vigore del piano di classificazione acustica sussiste il superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. G) della l. 447/1995, come determinati ai sensi dell'art. 6 del DPCM 14 novembre 1997, il Consiglio Comunale provvede, entro 12 mesi, all'approvazione del piano di risanamento acustico ai sensi della Legge 447/1995. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lett. b), si verifichi successivamente, provvede entro 12 mesi dalla conoscenza del superamento dei limiti da parte degli organi comunali competenti.

ART. 5

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione.

2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune, dall'ARPAT, dell'azienda USL e nel rispetto di quanto disposto nel Regolamento Regionale di attuazione della LRT 89/1998.

3. Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 89/98.

4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, non in contrasto con le norme del presente regolamento e conformi ai criteri regionali ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal Comune.

5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.

ART. 6

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

b) I richiedenti il rilascio:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

2. Sono comunque considerate attività rumorose a carattere permanente e pertanto devono presentare la documentazione di cui al presente articolo, le seguenti attività:

- attività di pubblico trattenimento e spettacolo (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, cinematografi, teatri, circoli privati e attività similari);
- pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande con attività complementare di "piano bar" o spettacolo, circoli privati con trattenimenti musicali, esercizi commerciali e altre attività che fanno uso di apparecchiature o impianti sorgenti di rumore;
- impianti sportivi e ricreativi, palestre che utilizzano impianti di diffusione sonora
- attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- autofficine, autocarrozzerie, autorimesse, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- attività di spedizioniere, depositi di collettame, connessi all'attività di trasporto, compresi i depositi all'ingrosso con ordinarie operazioni di carico - scarico merci e impiego di automezzi pesanti;
- ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
- cave (nuove attività estrattive o variazioni significative delle modalità di coltivazione) ed impianti tecnologici.

3 . E' prevista la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per le attività a bassa rumorosità che non superano i limiti di emissione di rumore fissati dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta eccezione per ristoranti, pizzerie, trattorie bar, mense,

attività ricreative e agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre e stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

4. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sia prevista SCIA od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal presente articolo deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla SCIA stessa, od al diverso atto equivalente.

5. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

6. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo dovrà essere depositata presso il Comune corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale il titolare dell'attività attesta la presa visione dei contenuti e delle prescrizioni indicate dal tecnico competente nella valutazione di impatto acustico.

ART. 7

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95; qualora tali insediamenti siano soggetti a piano urbanistico attuativo, la valutazione preliminare di clima acustico dovrà essere effettuata in tale sede.

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 8

DEFINIZIONI E DEROGHE

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che può determinare anche potenzialmente il superamento dei valori limite di cui all'articolo 2 e 3 e che si svolge per un periodo di tempo limitato oppure con ubicazioni variabili.

Le attività rumorose temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 9

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. I macchinari e gli impianti rumorosi utilizzati dai cantieri edili e stradali, sia fissi che mobili, nonché ogni altro attrezzo manuale anche potenzialmente rumoroso, dovranno essere conformi alle norme di omologazione e certificazione e rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotta. Essi dovranno essere collocati ed utilizzati in modo da ridurre per quanto possibile il disturbo prodotto dal rumore durante il loro esercizio.

ART. 10

ORARI

1. Per i cantieri edili, diversi dai cantieri stradali e non in prossimità di ricettori sensibili, l'utilizzo degli strumenti di cui al precedente articolo 8 che possono determinare il superamento dei livelli acustici per la classe di riferimento è consentito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 ed, in casi specifici da valutare di volta in volta, il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

2. Per i cantieri stradali, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

3. L'esercizio di macchinari rumorosi e delle attività di cui all'articolo 8 da parte di cantieri edili o stradali che ricadano nelle classi acustiche in cui vi sono recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, possono essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione in deroga di cui all'articolo 15 del presente regolamento, e comunque nel caso che tali lavorazioni avvengano in prossimità di scuole, potranno essere svolte esclusivamente fuori dall'orario scolastico.

4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio.

5. Per l'esercizio di attività di sabbiatura dovrà essere richiesta l'autorizzazione comunale; l'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune di Piombino previo parere dell'azienda ASL.

ART. 11

LIMITI MASSIMI

1. Per l'esercizio delle attività disciplinate dall'art. 9, il limite massimo di emissione in deroga da non superare è di 70 db e 65 bd all'interno delle abitazioni in caso di ristrutturazioni interne. Non si applicano i limiti differenziali.

2. Il limite di cui al presente articolo è misurato in facciata degli edifici, e comunque in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini alla sorgente di emissione acustica.

3. Per le misure dei limiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 1998.

4. Qualora le attività rumorose comportino un superamento del valore di cui al comma 1 si procederà con il rilascio di un' autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

11 BIS

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA IN FORMA SEMPLIFICATA

L'autorizzazione in deroga in forma semplificata potrà essere rilasciata per i cantieri che hanno una durata complessiva non superiore a venti giorni lavorativi . Nel caso che la l'attività abbia una durata superiore a cinque giorni lavorativi, la domanda dovrà contenere una relazione, a firma di un tecnico competente in acustica in acustica ambientale, che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo, la conformità dei macchinari utilizzati in materia di emissione acustica e una pianta dettagliata dell'area interessata con l'indicazione dei recettori esposti al rumore manutenzioni ordinarie?

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO,OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART. 12

DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 8 del presente regolamento, anche le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

ART. 13

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

1. La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio comunale.

2. All'interno di queste aree le attività rumorose di cui al comma precedente potranno essere esercitate, previa presentazione almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, di una documentazione contenente una relazione che affermi il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie, nonché un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

3. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, il limite massimo è stabilito esternamente all'area e coincide con il limite di zona misurato in prossimità dei recettori sensibili presenti senza applicazione dei limiti differenziali.

3 bis L'orario delle manifestazioni di cui al presente articolo, pur se svolta nel rispetto dei limiti acustici fissati esternamente all'area, non potrà andare oltre le ore 24,00.

3 ter I pubblici esercizi che insistono nelle aree adibite a spettacolo che intendano organizzare manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo in deroga ai limiti di cui al comma 3, dovranno ottenere specifica autorizzazione ai sensi degli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

4. Per le misure dei limiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 1998.

ART. 14

AUTORIZZAZIONI SEMPLIFICATE PER ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE INDIVIDUATE DALL'ART. 13

1. Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 13 potranno essere esercitate secondo le modalità di seguito indicate:

- dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno :

- 70 db dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e 65 db all'interno dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore;
- 60 db dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e 55 db all'interno dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore; .

Limiti di emissione da rispettare in ambiente interno :

- 60 db dalle ore 10.00 alle ore 22.00,
- 50 db dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

2. Nelle zone con presenza di abitazioni, se le manifestazioni si svolgono all'aperto e sono organizzate o patrociniate da soggetti pubblici, nella stessa area non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre:

- 30 giorni nel corso dell'anno in aree di classe V;
- 25 giorni all'anno in aree di classe IV;
- 20 giorni all'anno in aree classe III;

Nell'ambito del numero massimo delle deroghe di cui sopra se l'evento è organizzato da soggetti privati non potranno essere rilasciate autorizzazioni per un numero superiore a:

- 20 giorni nel corso dell'anno in aree di classe V;
- 15 giorni all'anno in aree di classe IV;
- 10 giorni all'anno in aree classe III;

2 bis E' possibile rilasciare cinque deroghe per luoghi chiusi.

2 ter E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di suddividere, con apposito atto di indirizzo, le classiche acustiche in aree in base ai recettori presenti, al fine della concessione delle deroghe acustiche di cui al punto precedente.

3. Se l'attività temporanea si protrae per un periodo superiore a 3 giorni occorre che sia presentata una relazione, a firma di un tecnico competente in acustica in acustica ambientale, che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo e una pianta dettagliata dell'area interessata con l'indicazione dei recettori esposti al rumore

4. Per le attività che non rientrano nei casi del presente articolo 14 e per quelle che non rientrano nei casi di cui all'articolo 13 occorre il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

ART. 15

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA NON SEMPLIFICATA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

1. Fuori dai casi previsti negli artt 11 bis, 13 e 14 è necessario procedere con l'acquisizione della autorizzazione in deroga non semplificata. Il soggetto interessato dovrà presentare al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda che dovrà contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere. Il rilascio della presente autorizzazione prevede l'acquisizione del parere delle aziende USL territorialmente competenti.

1 bis Il Sindaco può autorizzare deroghe in materia di inquinamento acustico per eventi straordinari che interessano gran parte del territorio comunale ferme restando gli altri titoli da acquisire per legge.

2. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, e la revoca dell'autorizzazione con immediata cessazione dell'attività;

TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 16

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00

ART.17

MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.30 alle ore 21.00.

ART.18

CONDIZIONATORI D'ARIA

1. Ai fini dell'installazione di condizionatori d'aria che siano a servizio di attività produttive, commerciali ed artigianali, comunque diverse da quelle ad esclusivo uso privato, dovrà essere

richiesta l'autorizzazione comunale che sarà rilasciata previa acquisizione del parere dell'azienda USL.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della domanda e ai soli fini della prevenzione del disturbo eventualmente connesso con l'emissione acustica di tali impianti, restando pertanto salve le altre autorizzazioni di natura edilizia.

ART. 19

ALLARMI ACUSTICI

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento.

2. La durata di tale emissione non può comunque superare i 20 minuti sia nel periodo diurno che notturno.

ART. 20

AUTORIZZAZIONE AL LAVORO NOTTURNO

1. Fatte salve le altre disposizioni normative che regolano il lavoro notturno, è fatto obbligo a chiunque intende svolgere attività lavorativa nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 e che possa costituire anche potenzialmente sorgente di emissioni rumorose, richiedere apposito autorizzazione che sarà rilasciato previa presentazione della valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente e previa acquisizione del parere dell'Azienda Usl competente.

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

SANZIONI

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell' art. 17 della Legge regionale n. 89 del 1 dicembre 1998. In particolare:

- la mancata presentazione della valutazione d'impatto acustico prevista dall'art. 6 del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329;
- il superamento dei valori limite di emissione e di immissione, previsti dalle normative vigenti e il cui rispetto è asseverato nelle valutazioni d'impatto acustico depositate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5165;
- la realizzazione di attività rumorose di cui agli artt. 11 bis, 13, 14 e 15 senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 20.000. Alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale in caso di mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

ART. 22

SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 21, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.